



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2013

Disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani
che si trovano temporaneamente all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - La legge per il voto degli italiani residenti all'estero (legge 27 dicembre 2001, n. 459) ha costituito un passo in avanti importante nella rappresentanza della nostra comunità residente fuori dai confini nazionali. Gli italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2012 ammontavano complessivamente a 4.341.156, in crescita di 132.179 unità rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, l'impostazione della legge soffre ancora di una visione statica della mobilità, figlia di un modello superato, secondo il quale l'emigrante era l'italiano con la «valigia di cartone» che partiva in battello o in treno per stabilirsi definitivamente in un altro Paese. Negli ultimi venti anni la situazione è radicalmente cambiata, anche se è difficile avere statistiche ufficiali al riguardo, proprio in ragione della fluidità del fenomeno: all'emigrazione si è affiancata una sempre crescente mobilità di studenti e lavoratori, in particolare all'interno dell'Unione europea ma non solo. Indagini non ufficiali stimano una presenza di italiani all'estero tra il 50 per cento e il 100 per cento superiore rispetto ai dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) tra i soggetti di età inferiore a quaranta anni.

Le leggi dello Stato ancora non colgono in maniera adeguata le sfide di questa mobilità, che sono ben diverse da quelle poste dalla «vecchia» emigrazione, in particolare rispetto al diritto di voto, alla copertura sanitaria e previdenziale e, in parte, rispetto al riconoscimento dei titoli di studio e dell'esperienza lavorativa. Nello specifico, il diritto di voto all'estero è previsto solo per chi è iscritto all'AIRE e quindi residente all'estero per un periodo di tempo superiore a dodici mesi. In occasione delle ultime ele-

zioni è divenuto chiaro che questo è un impedimento troppo grave, vista l'importanza strategica che questa nuova forma di mobilità riveste per il nostro Paese.

Basti pensare che solo attraverso una pagina di *Facebook* si è riusciti a raccogliere l'adesione di migliaia di giovani studenti e lavoratori, attirando così, finalmente, l'attenzione sul problema. Il Partito Democratico peraltro, già nella scorsa legislatura, aveva proposto al Governo l'emanazione di un nuovo decreto per includere anche gli studenti tra i «cittadini temporaneamente all'estero», oltre alle categorie già previste di militari e di funzionari pubblici; tuttavia quella richiesta non è riuscita a trovare positivo riscontro. Così il 24 e il 25 febbraio, mentre nelle città italiane si svolgevano le operazioni di voto, sono stati costituiti seggi simbolici in trenta città europee, oltre che in Marocco e in Brasile, per lanciare un segnale di partecipazione importante in un periodo di crescente disaffezione verso la politica. Purtroppo si è trattato solo di simboli, perché la legge non ha saputo adattarsi in tempo utile alle nuove esigenze.

Riteniamo necessario accogliere, con estrema urgenza, l'appello di studenti, ricercatori, lavoratori e associazioni di italiani impegnati all'estero per trovare una soluzione in grado di fare fronte al problema e di garantire l'essenziale esercizio del diritto democratico alla partecipazione al voto. Non possiamo perdere altro tempo e per questo motivo invitiamo tutte le forze politiche, senza distinzioni di parte, ad approvare una normativa che garantisca i diritti base di cittadinanza a tutti gli italiani e, in particolare, a molti giovani.

Nel merito, il presente disegno di legge mira ad estendere la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza, per le elezioni politiche, per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché in occasione delle consultazioni referendarie, a tutti gli elettori non rientranti nelle categorie di cui alla citata legge n. 459 del 2001, che si trovano all'estero e che sono ivi temporaneamente domiciliati per un periodo complessivo minimo di almeno un mese e massimo di dodici mesi. Tale voto per corrispondenza si prevede sia esercitato nelle circoscrizioni, o altre ripartizioni elettorali previste dalla legge elettorale, di appartenenza nel territorio nazionale.

A tale fine, presso ciascun ufficio consolare italiano è istituito un elenco dei cittadini che si trovano temporaneamente all'estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, cui tali soggetti possono chiedere di iscriversi entro quaranta giorni dalle votazioni presentando un documento di identità e la documentazione che attesti l'effettivo domicilio all'estero e indichi il relativo indirizzo necessario ai fini del voto per corrispondenza.

Ciascun ufficio consolare trasmette le istanze di iscrizione ai comuni in cui i richiedenti sono residenti e nelle cui sezioni elettorali sono iscritti, che procedono alla verifica dell'assenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo e alla cancellazione dalle liste degli elettori da inviare alle sezioni. Ricevuto il nulla osta l'ufficio consolare procede all'iscrizione dei richiedenti nell'elenco. Nei casi in cui vi siano, invece, cause ostative l'ufficio consolare provvede a informare tempestivamente gli interessati.

Per il concreto esercizio del voto, le operazioni preliminari e le successive operazioni di scrutinio e di attribuzione dei seggi si applicano, in quanto compatibili e con i dovuti adeguamenti - definiti dal comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge - connessi alla destinazione del voto alle circoscrizioni o alle ripartizioni elettorali di appartenenza dell'elettore nel territorio nazionale, le modalità previste per il voto dei cittadini italiani residenti all'estero, stabilite dalla citata legge n. 459 del 2001. Per le modalità di attuazione della legge si rinvia, infine, a un apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto per corrispondenza nelle circoscrizioni, o nelle altre ripartizioni elettorali previste dalla legge elettorale, di appartenenza nel territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, gli elettori non rientranti nelle categorie di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che si trovano temporaneamente all'estero per un periodo complessivo minimo di un mese e massimo di dodici mesi nonché, qualora non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), i loro familiari conviventi.

2. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell'elenco dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui al comma 1. In tale elenco sono iscritti esclusivamente i cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dal medesimo comma 1, i quali, entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni, comunicano all'ufficio elettorale, secondo modalità stabile con apposito decreto del Ministro dell'interno, la propria volontà di partecipare alle votazioni allegando, ai fini del controllo:

a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un

documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno;

b) la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e recante l'indicazione del relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza.

3. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire la richiesta e la documentazione di cui al comma 2. Ciascun comune, entro le successive quarantotto ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a cancellare, entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, entro il medesimo termine previsto dal secondo periodo, per via telematica, un'apposita comunicazione all'ufficio consolare, che provvede ad informare tempestivamente gli interessati. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori che si trovano temporaneamente all'estero aventi diritto al voto nell'elenco di cui al comma 2.

4. Presso ogni ufficio centrale circoscrizionale previsto dall'articolo 13 del testo unico delle legge recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è costituito un seggio elettorale per ogni 5.000 elettori che si trovano temporaneamente all'estero aventi diritto al voto, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dai medesimi elettori. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale circoscrizionale.

5. Per le operazioni necessarie all'esercizio del voto per corrispondenza si attuano, in quanto compatibili e con i dovuti adeguamenti connessi alla destinazione del voto alle circoscrizioni o alle ripartizioni elettorali di appartenenza dell'elettore nel territorio nazionale, come previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

